

periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle tariffe rideterminate ai sensi del comma 5.

8. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 non si applica al trasferimento della proprietà dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1, L3, L4, L5 e L7.

9. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i commi 2 e 3 sono abrogati.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8, fatte salve le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 9, le Regioni rideterminano gli importi annuali delle tasse automobilistiche, così come determinati a norma dell'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, incrementandoli, per il solo 2015, sulla base di criteri di progressività connessi alla potenza del veicolo ed alle emissioni inquinanti degli stessi.

Art. 43

(Cabotaggio)

1. L'art. 46 bis, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298 è modificato come segue:

Le parole: " regolamento (CEE) 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,"

Dopo l'art. 46 bis, comma 1, sono inseriti i commi 1 bis e 1 ter

1 bis) Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora non vengano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo le prove documentali di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009.

1 ter) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, costituiscono fonte di prova la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009.

Art. 44

(Credito d'imposta autotrasportatori)

1. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dal l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per l'esercizio finanziario 2013, e dall'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013 per l'esercizio finanziario 2014, per complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE

Art.45

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
 - b) all'articolo 25 (L), comma 5 ter le parole “ le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis e” sono soppresse.
2. Fatta salva la disciplina regionale più favorevole, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art.46

(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole “dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
 - b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente: